

Modifiche al testo del D.Lgs 28/2010

Note:

IN COLORE BLU → OBIETTIVI DELLA MODIFICA

IN COLORE NERO → TESTO DELLA MODIFICA

OBIETTIVO:

INSERIRE FRA LE MATERIE SOGGETTE A CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' (COSIDDETTE "OBBLIGATORIE")

- LE CONTROVERSIE GIUDIZIALMENTE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
- LE CONTROVERSIE INVOLGENTI IMPRESE

ARTICOLO 1

Ove non diversamente già previsto dalla legge, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 28/2010 a tutte le controversie:

- a) di cui all'art. 3 del D. Lgs. 168/2003;
- b) riguardanti obbligazioni assunte da un'impresa verso altra impresa;
- c) concernenti obbligazioni assunte da un'impresa verso una persona fisica.

OBIETTIVO:

CHIARIRE E DEFINIRE INEQUIVOCABILMENTE IL SIGNIFICATO DEL TERMINE "IMPRESA", IN QUANTO NEL DIRITTO, NELL'ECONOMIA E PIU' IN GENERALE NELLA LINGUA ITALIANA NON ASSUME UN SIGNIFICATO UNIVOCO.

ARTICOLO 1 bis

Per impresa, ai sensi del disposto del precedente articolo, si intende:

- a) qualsiasi attività economica organizzata, ancorché temporanea ovvero risultante dall'aggregazione di più entità e nondimeno a partecipazione esclusivamente pubblica ovvero mista pubblica e privata ovvero esclusivamente privata, ai fini della produzione e dello scambio di beni e servizi;
- b) qualsiasi gruppo europeo di interesse economico.

OBIETTIVO:

ESTENDERE LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' ANCHE AI RECUPERI CREDITI, OLTRE CHE DELLE AZIENDE ANCHE DEI PROFESSIONISTI AUTONOMI

ARTICOLO 2

Ove non diversamente già previsto dalla legge, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 28/2010 a tutte le controversie in materia di crediti privati, ancorché vantati da professionisti iscritti in registri ovvero albi nondimeno organizzati ai sensi delle disposizioni della legge 4/2013 e purché non derivanti da attività di lavoro subordinato.

OBIETTIVO:

RAFFORZARE LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' NEL RECUPERO CREDITO

ARTICOLO 3

E' insanabilmente nulla qualsivoglia attività di recupero dei crediti privati, di cui al disposto del precedente articolo, non preceduta dall'esperimento di una procedura di mediazione ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 28/2010.

OBIETTIVO:

QUANDO UNA PARTE E' UN'AZIENDA, QUESTA PUO' SCEGLIERE L'ASSISTENZA TECNICA DI

- UN AVVOCATO
- UN PROFESSIONISTA ESPERTO IN DIRITTO DELL'ECONOMIA E DELL'IMPRESA (GIURISTI D'IMPRESA E GIURISTI DELL'ECONOMIA E DELL'IMPRESA) DOTATO DI ADEGUATA FORMAZIONE IN SENO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- UN PROFESSIONISTA DELL'AREA CONTABILE / FISCALE (COMMERCIALISTA, TRIBUTARISTA, ETC.) ESERCENTE L'ATTIVITA' PROFESSIONALE IN ALBI O AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 4/2013, DOTATO DI ADEGUATA FORMAZIONE IN SENO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 4

Nelle procedure di mediazione afferenti alle controversie di cui al disposto dell'articolo 1, le parti sono facultate a richiedere l'assistenza di un avvocato oppure di un esperto in diritto d'impresa ovvero diritto della concorrenza ovvero diritto dell'economia oppure di un professionista dell'area contabile e fiscale iscritto ad albo professionale od esercente l'attività professionale ai sensi delle disposizioni della legge 4/2013.

OBIETTIVO

DEFINIRE COMPETENZA TERRITORIALE DI PROSSIMITA' E NON CORRISPONDENTE ALLA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

ARTICOLO 5

Quanto alle controversie di cui al disposto dell'articolo 1 ed in deroga al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 168/2003 è competente, indipendentemente dal valore della lite, l'organismo di mediazione ubicato nel luogo ove ha sede il Tribunale che sarebbe stato competente secondo i criteri di competenza territoriale previsti dal Codice di Procedura Civile